

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

- ***approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 30.11.1993***
- *modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 25.06.2003 (artt. 42 e 61)*
- *modificato con deliberazione di C.C. n. 47 del 21.11.2005 (art. 44)*
- *modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 03.02.2010 (art. 27, comma 2, art. 44, commi 5 e 6, art. 51, comma1)*
- ***modificato con deliberazione di C.C. n. 55 del 30.11.2016***

Legenda:

~~barrato doppio rosso~~

= parti abrogate

evidenziato blu

= parti nuove

Art. N

= articolo nuovo

Capo I - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

- Art. 1. Periodo di osservazione della salma
- Art. 2. Numero di salme contenibili in un feretro
- Art. 3. Vestizione della salma
- Art. 4. Caratteristiche costruttive dei cofani funebri
- Art. 5. Chiusura del feretro, materiale assorbente da inserire nel feretro
- ~~Art. 6. Estumulazione / esumazione per traslazione in altra sepoltura~~
- ~~Art. 7. Verbale di esumazione / estumulazione per traslazione ad altra sepoltura~~
- ~~Art. 8. Esumazione di individui morti di malattia infettiva-contagiosa~~
- ~~Art. 9. Periodo di divieto per l'esumazione straordinaria~~
- Art. 10. Riduzioni delle salme operazioni vietate – vilipendio di cadavere

Capo II - TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 11. Trasporto dei cadaveri a carico del Comune
- Art. 12. Trasporto a carico della famiglia – caratteristiche dei carri funebri
- Art. 13. Permesso di trasporto salma / resti ossei dentro e fuori Comune
- Art. 14. Morti giacenti sul suolo pubblico
- Art. 15. Morti a causa di malattie contagiose
- Art. 16. Cadaveri portatori di radioattività
- Art. 17. Percorso dei cortei funebri
- Art. 18. Soste o interruzioni di cortei funebri
- Art. 19. Trasporto di cadavere in altro comune per la cremazione – trasporto delle ceneri
- Art. 20. Trasporto salme all'estero o dall'estero
- Art. 21. Trasporto salma fuori dal Comune
- Art. 22. Ulteriori disposizioni per trasporto salme all'estero – passaporto mortuario
- Art. 23. Autorizzazioni per feretro proveniente da altro Comune o dall'estero – permesso di sepoltura
- Art. 24. Percorso dei convogli funebri
- Art. 25. Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
- Art. 26. Trasporto di ossa e resti assimilabili

Capo III - INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZIONI

Art. 27N. Inumazione

Art. 28N. Tariffe dell'inumazione

Art. 29N. Tumulazione

Art. 30N. Cremazione

Art. 31N Rilascio della autorizzazione alla cremazione

Art. 32N. Urne cinerarie

Art. 33N. Dispersioni delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

Capo IV - SUBENTRI e RINUNCE

Art. 34N. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Art. 35N. Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetui

Art. 36N. Sepolture private

Art. 37. Tipologia di casse per le tumulazioni in loculo

Art. 38N. Durata delle concessioni

Art. 39N. Modalità di concessione

Art. 40N. Uso delle sepolture private

Art. 41. Tumulazione di altre salme nelle tombe di famiglia (conviventi e casi particolari)

Art. 41 bis. Tumulazione provvisoria di salma in tomba o loculo

Art. 42. Tumulazione in loculo/celletta di resti ossei e di urne cinerarie

Art. 43N Manutenzione

Art. 43 bis. Retrocessione di loculo o area cimiteriale al Comune

Art. 44. Tombe / cappelle di famiglia – sepolture private in fossa a terra

~~Art. 45. Concessione tra privati di tombe di famiglia, rinuncia/abbandono delle stesse~~

~~Art. 46. Lavori in cimitero – autorizzazioni~~

~~Art. 47. Tombe / cappelle di famiglia: durata delle concessioni – manutenzioni – abbandono~~

Art. 48. Concessioni di tombe oltre i 99 anni

Art. 49. Atto di concessione

Art. 49 bis. Tempo massimo di costruzione di tombe / cappelle di famiglia

Capo V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50N. Esumazioni ordinarie

Art. 50bisN. Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 50terN. Esumazione straordinaria

Art. 51N. Estumulazioni

Art. 52N. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 53. Apertura dei feretri – salme indecomposte

Art. 54N. Raccolta delle ossa

Art. 55N. Oggetti da recuperare

Art. 56N. Disponibilità dei materiali

Art. 57. Esumazioni ed estumulazioni richieste da privati

Capo VI - IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

~~Art. 58. Autorizzazioni per la cremazione – documenti necessari~~

~~Art. 59. Modalità costruttive delle urne cinerarie~~

~~Art. 60. Quantità di ceneri contenibili in una sola urna~~

~~Art. 61. Tumulazione / sepoltura delle urne cinerarie~~

~~Art. 62. Misure precauzionali igieniche per il trasporto di urne cinerarie~~

~~Art. 63. Ulteriori possibilità di tumulazione delle urne cinerarie~~

- Art. 64. Autopsie
- Art. 65. Imbalsamazioni
- Art. 66. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

Capo VII - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 67. Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- Art. 68. Descrizione del cimitero
- Art. 68bis. Reparti speciali nel cimitero**
- Art. 69. Servizio di custodia del cimitero
- Art. 69bis. Disposizioni generali – Vigilanza**
- Art. 70. Funzioni del Responsabile del Servizio
- Art. 71. Funzioni del custode del cimitero

Capo VIII - NORME DI SERVIZIO

- Art. 72. Incarichi del custode
- Art. 73. Funzionari ed amministratori superiori al custode
- Art. 74. Utilizzo dei locali del cimitero da parte del personale addetto
- Art. 75. Obbligatorietà del permesso di sepoltura e di esumazione
- Art. 76. Sepolture a terra – rotazione ordinaria delle fosse
- Art. 77. Fosse di inumazione – istruzioni operative
- Art. 78. Ordine prestabilito nelle sepolture a terra
- Art. 79. Sepolture a terra: norme di servizio e divieti
- Art. 80. Targhetta metallica identificativa del feretro

Capo IX - REVOCA DECADENZA

Art. 80bisN. Revoca

Art. 80terN. Decadenza

Capo X

POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 81. Disposizioni per l'apertura al pubblico del cimitero
- Art. 82. Introduzione nel cimitero di animali, vetture, biciclette e veicoli, utilizzo dei vialetti
- Art. 83. Pulizia di vialetti, sentieri e campi
- Art. 84. Coltivazioni all'eterno delle tombe
- Art. 85. Cura e manutenzione delle tombe
- Art. 86. Rimozione d'ufficio di tombe indecorose o pericolanti
- Art. 87. Asportazione di materiali, ornamenti cimiteriali o fiori
- Art. 88. Danni e sfregi alle strutture cimiteriali
- Art. 89. Persone autorizzate a presenziare alle esumazioni straordinarie
- Art. 90. Comportamento da mantenere all'interno dei cimiteri

Capo XI - CONTRAVVENZIONI e DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 91. - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 91bisN. Gestione dei servizi cimiteriali**

Art. 91terN. Competenze della Giunta comunale

[Art. 91quaterN. Mappa](#)

[Art. 91quinqiesN. Scadenario delle concessioni](#)

Capo XII - DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 92N. Norma finale e di rinvio](#)

[Art. 93. Entrata in vigore del presente regolamento](#)

[Art. 94N. Efficacia delle disposizioni del Regolamento](#)

[Art. 95N. Cautele](#)

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1.

Periodo di osservazione della salma

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990 , n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2.

Numero di salme contenibili in un feretro

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3.

Vestizione della salma

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 4.

Caratteristiche costruttive dei cofani funebri

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetro se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.

3. I cofani funebri destinati alla tumulazione in loculo, o tomba/cappella di famiglia, dovranno inoltre essere dotati di apposita valvola depuratrice di sicurezza, debitamente autorizzata dal Ministero della Salute, per la filtrazione dei gas di provenienza dalla salma durante la fase di decomposizione, che intervenga quando la pressione interna della cassa in zinco raggiunga valori tali da creare rischi di cedimenti e fessurazioni, compromettendone le originarie condizione di ermeticità.

Art. 5.

Chiusura del feretro, materiale assorbente da inserire nel feretro

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

3. Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'articolo, si rinvia agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e che qui si intendono riportati.

~~Art. 6.~~

~~Estumulazione / esumazione per traslazione in altra sepoltura~~

~~Art. 7.~~

~~Verbale di esumazione / estumulazione per traslazione ad altra sepoltura~~

~~Art. 8.~~

~~Esumazione di individui morti di malattia infettiva contagiosa~~

~~Art. 9.~~

~~Periodo di divieto per l'esumazione straordinaria~~

Art. 10.

Riduzioni delle salme operazioni vietate – vilipendio di cadavere

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle, delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della USSL competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11.

Trasporto dei cadaveri a carico del Comune

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 12.

Trasporto a carico della famiglia – caratteristiche dei carri funebri

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13.

Permesso di trasporto salma / resti ossei dentro e fuori Comune

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazioni deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14.

Morti giacenti sul suolo pubblico

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15.

Morti a causa di malattie contagiose

Comune di Brenzone sul Garda

Provincia di Verona

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dai Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16.

Cadaveri portatori di radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17.

Percorso dei cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 18.

Soste o interruzioni di cortei funebri

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 19.

Trasporto di cadavere in altro comune per la cremazione – trasporto delle ceneri

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20.

Trasporto salme all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le ventiquattro ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21.

Trasporto salma fuori dal Comune

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel

caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22.

Ulteriori disposizioni per trasporto salme all'estero – passaporto mortuario

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23.

Autorizzazioni per feretro proveniente da altro Comune o dall'estero – permesso di sepoltura

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L.

Art. 24.

Percorso dei convogli funebri

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25.

Trasporto di cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26.

Trasporto di ossa e resti assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, CREMAZIONI

~~Art. 27.~~

~~Campi per inumazioni a terra~~

~~Art. 28:~~

~~Cippo di contrassegno delle fosse~~

~~Art. 29:~~

~~Profondità e modalità di riempimento delle fosse~~

~~Art. 30:~~

~~Dimensioni delle fosse di inumazione~~

~~Art. 31:~~

~~Caratteristiche costruttive delle casse per inumazione~~

~~Art. 32:~~

~~Sepoltura di due salme nella stessa cassa e fossa~~

~~Art. 33:~~

~~Deposizione del feretro nella fossa – disposizioni~~

~~Art. 34:~~

~~Coltivazioni floreali sulle tombe~~

~~Art. 35:~~

~~Dimensioni delle lapidi nei campi comuni – durata delle concessioni a terra~~

Art. 27N.

Inumazione

1. Nel Cimitero sono delimitate apposite aree per le sepolture ad inumazione.
2. L'ampiezza dei campi viene determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Il turno di rotazione delle inumazioni è di dieci anni, con possibilità di proroga previo pagamento di apposita tariffa fissata annualmente dalla Giunta Comunale.
4. Le dimensioni delle fosse sono stabilite negli articoli 71, 72, 73 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

7. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
8. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
9. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
10. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
11. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
12. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
13. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
14. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28N.

Tariffe dell'inumazione

1. Previa relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune sullo stato di indigenza, il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Negli altri casi è soggetto al pagamento della somma prevista in tariffa, ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con L. 28.02.2001 n. 26.

Art. 29N.

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Compatibilmente con le misure degli spazi esistenti nei Cimiteri Comunali e a far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il cofano metallico deve essere dotato di valvola depuratrice ai sensi dell'Art. 77 comma 3 DPR 285/90.

5. Per favorire i processi di scheletrizzazione delle salme destinate a tumulazione individuale per un periodo di tempo inferiore ai 30 (trenta) anni, è consentito l'utilizzo all'interno del feretro di apposite sostanze biodegradanti.

6. L'apertura e la chiusura dei chiusini delle tombe di famiglia, nonché la chiusura con muratura dei feretri ivi deposti e dei feretri deposti nei loculi individuali è effettuata a cura e spese dei richiedenti. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per i danni che dovessero essere arrecati ai manufatti nel corso delle operazioni predette.

Art. 30N.

Cremazione

1. La cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri è regolata, oltre che dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla legislazione regionale vigente.

Art. 31N

Rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 32N.

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, debitamente sigillata, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per l'affidamento personale o per la dispersione delle ceneri nel rispetto dell'articolo 50 della legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010.

Art. 33N.

Dispersioni delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle leggi regionali vigenti.
2. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove verrà la dispersione. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri provvederà ad autorizzare l'affidamento delle ceneri e il Comune ove avverrà la dispersione provvederà al rilascio della relativa autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
 - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purchè fuori dai centri abitati;
 - c) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata con apposito provvedimento di Giunta Comunale che riservi uno spazio per il giardino delle rimembranze: la dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti, devono essere rispettate comunque le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o dalle imprese che esercitano l'attività funebre.
7. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune in cui verrà conservata l'urna.
8. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
9. Dalla richiesta dovranno risultare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;

b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;

c) l'impegno da parte dell'affidatario:

c1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

c2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;

c3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

10. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

11. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

12. In caso di decesso dell'affidatario, gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, oppure restituire l'urna al Cimitero.

13. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

14. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

15. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

Capo IV SUBENTRI e RINUNCE

Art. 34N.

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, pari a:

- rimborso pari al 40% della tariffa pagata per restituzione entro 5 anni dalla concessione
- rimborso pari al 30% della tariffa pagata per restituzione entro 10 anni dalla concessione

- rimborso pari al 20% della tariffa pagata per restituzione entro 15 anni dalla concessione
- rimborso pari al 10% della tariffa pagata per restituzione entro 20 anni dalla concessione

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 35N.

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetui

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune a favore dei rinunciatari che provvederanno a loro carico per la sistemazione dei resti mortali; in alternativa, a fronte della rinuncia, il Comune potrà concedere in compensazione un loculo ossario che avrà durata pari ad anni 30.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
4. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
5. L'abbandono deve essere attestato da relazione tecnico degli uffici comunali, che accerti lo stato di degrado. Con apposito provvedimento del Responsabile del servizio, sarà avviata procedura di pubblicità-notizia dello stato di abbandono, prevedendo la rinuncia alla concessione decorsi 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento,. A condizione che l'ultima tumulazione sia anteriore di almeno 30 (trenta) anni.
6. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

~~Art. 36.~~

~~Tipologia di concessioni~~

Art. 36N.

Sepulture private

1. Nei cimiteri comunali il Comune può rilasciare le seguenti concessioni per sepolture private:

- a) sepolture individuali (loculi, spazi a terra, cellette per resti mortali o urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto in tariffa.
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 per le tumulazioni e le estumulazioni.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di una sepoltura deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;
 - b) la durata della concessione;
 - c) il/i concessionario/i da identificarsi con il/i soggetto/i che stipulano il contratto di concessione, con dichiarazione di stipula in nome e per conto di tutti gli aventi causa del defunto;
 - d) nel caso di enti e collettività, il concessionario è da identificarsi con il legale rappresentante pro tempore;
 - e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (beneficiari della concessione);
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 37.

Tipologia di casse per le tumulazioni in loculo

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

~~Art. 38.~~

~~Tasse di concessione per tumulazioni~~

~~Art. 39.~~

~~Spese di manutenzione tombe di famiglia, nicchie o loculi~~

~~Art. 40.~~

~~Concessioni di tombe di famiglia o monumentali — diritto di sepoltura~~

Art. 38N.

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata e' fissata come riportato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA SEPOLTURA	DURATA CONCESSIONE	PREVISIONE RINNOVO
Tombe di famiglia (a cappella e interrato)	99 anni	NO
Loculi (di fascia e a forno)	30 anni	SI (10 anni)
Cellette ossario	30 anni	SI (10 anni)
Fosse inumazione	10 anni	SI (10 anni)
Extra ordinem	10 anni	SI (10 anni)

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per **il periodo di cui al comma 2** dietro il pagamento del canone di cui in tariffa.
4. La Giunta Comunale, in ragione della limitata disponibilità di tombe o loculi o cellette eventualmente venutasi a creare, potrà disporre il divieto di rinnovo delle concessioni.
5. Nell'atto di concessione è indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di morte del beneficiario della concessione. Nel caso di rinnovo la decorrenza ha luogo dalla scadenza della concessione originale.

Art. 39N.

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 36N, può concedersi solo in presenza della salma o dei resti mortali o delle ceneri.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del richiedente di età superiore ai 80 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al 3° grado ovvero che sia coniuge superstite del defunto.

4. Il comma 3 si applica anche alle unioni civili e alle convivenze di cui al comma 5 art 56 del presente regolamento.
5. La concessione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 1° comma, lettera b) dell'art. 36N, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. La concessione di un sepolcro ad uso di sepoltura per famiglia può essere fatta a due, o più, distinti concessionari, anche non legati da vincoli di parentela. In tale caso la divisione della tomba e l'assegnazione dei singoli posti all'uno o all'altro dei concessionari deve risultare negli atti di concessione e chiaramente individuati anche a mezzo di planimetria. Canone e diritti di concessione sono ripartiti tra i concessionari in proporzione ai posti assegnati.

Art. 40N.

Uso delle sepolture private

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private per famiglia o collettività è riservato alla persona del beneficiario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. La capienza del sepolcro è data dal numero dei feretri che può contenere ed è comunque specificata nell'atto di concessione. Urne contenenti ceneri o resti mortali possono essere tumulate anche in soprannumero, limitatamente allo spazio a disposizione, in un numero massimo pari al doppio del numero dei posti previsti per la tomba, previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.
3. Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limite di grado, con i rispettivi coniugi e dai collaterali, ampliata agli affini, fino al 2° grado.
4. Nell'atto di concessione il fondatore del sepolcro può ampliare o limitare il diritto di sepoltura nei confronti dei collaterali ed affini.
5. Il convivente e la parte dell'unione civile, come definiti dall'art. 1 della L. 20.05.2016 n. 76, sono parificati al coniuge. Il diritto alla sepoltura può essere esteso a persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei beneficiari; l'eventuale condizione di

particolare benemeranza va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro o dei suoi eredi.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. In loculo concesso per sepoltura individuale possono essere tumulate cassette di resti mortali o urne cinerarie appartenenti a familiari del beneficiario, individuati ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, sia presente o meno il feretro. Tale inserimento è soggetto al pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

9. In cinerario concesso per sepoltura individuale possono essere tumulate cassette di resti mortali o urne cinerarie appartenenti a familiari del beneficiario individuati ai sensi dei precedenti commi 3 e 5, previo pagamento della somma prevista in tariffa.

10. Il diritto alla sepoltura, nelle tombe per famiglia, dei collaterali, affini e conviventi, dovrà essere dimostrato presentando all'ufficio l'atto di concessione e la documentazione necessaria anche in forma di autocertificazione.

Art. 41.

Tumulazione di altre salme nelle tombe di famiglia (conviventi e casi particolari)

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeranze nei confronti dei medesimi, come prevista 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche di uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeranze è demandata al Sindaco.

Art. 41 bis.

Tumulazione provvisoria di salma in tomba o loculo

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
 - a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
 - b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
 - c) in tomba di famiglia in attesa che il Comune predisponga altri colombari, essendo quelli disponibili comunali di non gradimento del richiedente;
 - d) in loculi comunali disponibili in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
 - e) in loculi comunali, ancora disponibili, in attesa che il Comune predisponga altri nuovi loculi che siano di gradimento dei richiedenti.

2. Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali: tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel solo caso che il richiedente effettui la estumulazione entro un anno dalla messa a disposizione dei nuovi colombari, diversamente il Comune incamererà definitivamente il deposito effettuato.
3. Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal Regolamento di polizia mortuaria; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.
4. Nel caso di cui alla lettera c) la tumulazione provvisoria è da intendersi in via eccezionale di persona estranea, per cui non si avrà diritto al rimborso della tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali che è stata all'atto della richiesta depositata.
5. Nel caso di cui alla lettera d) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e deterrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai mesi sei, e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; qualora dovessero trascorrere due anni infruttuosamente senza che il concessionario di area la tumulazione si intende definitiva e la concessione sarà intesa, altresì, fatto con effetto retroattivo (data di effettiva occupazione con la tumulazione) ed il Comune incamererà l'intera somma depositata che dovrà essere integrata degli oneri di contratto e di legge a carico del concessionario.
6. Nel caso di cui alla lettera e) il Comune farà effettuare deposito di una somma eguale alla tassa prevista per il posto occupato e deterrà 1/30 per ogni anno o frazione d'anno superiore ai sei mesi per l'occupazione e per il primo anno 1/30 qualunque sia il periodo di tumulazione; dopo che il Comune avrà predisposto e messo a disposizione i nuovi colombari l'estumulazione dovrà essere fatta entro un anno, altrimenti la tumulazione effettuata precedentemente sarà considerata definitiva e sarà incamerata l'intera somma depositata con invito a integrare la stessa delle spese di contratto che avrà decorrenza retroattiva (data di effettiva occupazione). Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

Art. 42.

Tumulazione in loculo/celletta di resti ossei e di urne cinerarie

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Alla scadenza del termine [di cui all'art. 38N](#) il Comune rientrerà in possesso [dello spazio cimiteriale](#) facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
3. I resti mortali, potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali o in fosse a terra.
4. E' inoltre consentita la collocazione di una o più cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un unico loculo, compatibilmente con le dimensioni dello stesso. In tal caso la tariffa di concessione del loculo dovrà essere incrementata del corrispondente valore di concessione relativo alla "celletta ossario", di tanti incrementi quante saranno le urne o le cassette depositate nel loculo, secondo il sottostante schema:
 - a) concessione di loculo (30 anni) = Euro X;
 - b) concessione di n. 1 celletta ossario (30 anni) = Euro Y x 1;
 - c) concessione di loculo contenente anche 1 urna cineraria/cassetta = Euro X + Y

~~Art. 43.~~

~~Permessi per lavorazioni varie sulle tombe~~

Art. 43N

Manutenzione

1. [La manutenzione delle sepolture individuali e delle sepolture per famiglie e collettività spetta ai titolari delle concessioni.](#)

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 43 bis.

Retrocessione di loculo o area cimiteriale al Comune

1. È consentita, previa deliberazione della G.C. la retrocessione al Comune di concessione di area o loculo cimiteriale. Nel caso di retrocessione di area cimiteriale entro i due anni dalla data di rilascio della concessione, il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione, mentre rimborserà il 50% della tariffa in vigore alla data della retrocessione in ogni altro caso.
2. Nel caso di loculo posto nei colombari edificati dal Comune, la retrocessione è consentita solo se non ancora utilizzato dall'avente diritto. In questo caso il Comune rimborserà i quattro quinti della tariffa in vigore alla data della retrocessione se questa avviene entro i due anni dalla data di concessione. rimborserà invece il 50% della tariffa in vigore alla data di retrocessione in ogni altro caso.
3. I loculi liberati dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre la nuova concessione alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 44.

Tombe / cappelle di famiglia – sepolture private in fossa a terra

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della USSL e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.
5. Nei cimiteri comunali di Castelletto, Magagnano e Castello, è possibile ottenere sepolture private a terra (dette "extra ordinem"), anche per una singola fossa, aventi la durata di anni **10 (dieci)**, per l'inumazione di una salma e di eventuali resti ossei/ceneri contemporaneamente. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda. Il procedimento si concluderà con il rilascio all'interessato di un apposito contratto (disciplinare di concessione), della durata di anni **10 (dieci)**, con facoltà di rinnovo. La Giunta Comunale, stabilisce un'adeguata **tariffa** di concessione, a mezzo proprio atto.

~~Art. 45:~~

~~Concessione tra privati di tombe di famiglia, rinuncia/abbandono delle stesse~~

~~Art. 46:~~

~~Lavori in cimitero – autorizzazioni~~

~~Art. 47:~~

~~Tombe / cappelle di famiglia: durata delle concessioni – manutenzioni – abbandono~~

Art. 48.

Concessioni di tombe oltre i 99 anni

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una

grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49.

Atto di concessione

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 49 bis.

Tempo massimo di costruzione di tombe / cappelle di famiglia

1. Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

~~Art. 50:~~

~~Esumazioni ordinarie e straordinarie (da terra)~~

~~Art. 51:~~

~~Regolamentazione delle esumazioni ordinarie da terra~~

~~Art. 52:~~

~~Modalità di esecuzione delle esumazioni ordinarie - rifiuti derivanti dall'attività di esumazione~~

Art. 50N.

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello indicato dal precedente articolo 36N. L'eventuale esumazione anteriore al termine previsto per il turno di rotazione potrà essere effettuata su parere favorevole dei familiari da richiedere almeno 48 ore prima e comunque nel rispetto del termine minimo previsto dalla normativa e fissato in 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, tranne che nei mesi di luglio e agosto, e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. Per tutta la durata della concessione alla Società ASCN Azienda Servizi Cimiteriali di Negrar s.r.l., le esumazioni ordinarie sono programmate dal concessionario e dovranno essere eseguite nel rispetto dei commi successivi.
4. E' compito degli operatori in possesso dei requisiti previsti dalle normative nel tempo vigenti stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è di cinque anni;

detto periodo si riduce a due anni nel caso si faccia uso di sostanze che facilitano la decomposizione.

6. In conformità a quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione. Nel caso che il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute con l'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno di diversa richiesta da parte degli aventi diritto.

Art. 50bisN.

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio cura la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con ordinanza da affiggere all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, con congruo anticipo, prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 50terN.

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Art. 51N.

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, da presentare almeno 48 ore prima, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione, per la traslazione ad altra sepoltura o per la cremazione;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria: in questo caso le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
4. Entro il mese di Ottobre di ogni anno il Responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, è esposto all'albo pretorio e nel Cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori in possesso dei requisiti previsti dalle normative nel tempo vigenti secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con cui fu collocato al momento della tumulazione.
7. I resti mortali individuati sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati nell'ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Per favorire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, è consentito l'utilizzo all'interno del feretro e sui resti mortali di apposite

sostanze biodegradanti, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio.

10. In caso di estumulazione straordinaria che avvenga entro 20 anni dalla morte, è richiesta la presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS o di personale tecnico dallo stesso incaricato.

Art. 52N.

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. La tariffa per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono comprese nelle relative tariffe dell'inumazione e della tumulazione.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, richieste dai familiari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Sono gratuite le esumazioni e le estumulazioni straordinarie su richiesta dell'Autorità giudiziaria o su proposta del Comune.

3. Qualora venga richiesta dai familiari, la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, con la relativa raccolta, è subordinata al pagamento della somma prevista in tariffa.

Art. 53.

Apertura dei feretri – salme indecomposte

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

~~Art. 54.~~

~~Norme da seguire per le estumulazioni~~

~~Art. 55.~~

~~Esumazioni straordinarie per trasporto in altre sepolture, cremazione o dietro richiesta dell'Autorità Giudiziaria~~

~~Art. 56.~~

~~Istruzioni operative per esumazioni ed estumulazioni~~

Art. 54N.

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto.
2. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.
3. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo vigente.

Art. 55N.

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 56N.

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni è impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, a richiesta, restituiti alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 57.

Esumazioni ed estumulazioni richieste da privati

1. Nei casi di esumazioni o di estumulazioni autorizzate dal **Responsabile del Servizio** per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Capo VI

IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

~~Art. 58.~~

~~Autorizzazioni per la cremazione — documenti necessari~~

~~Art. 59.~~

~~Modalità costruttive delle urne cinerarie~~

~~Art. 60.~~

~~Quantità di ceneri contenibili in una sola urna~~

~~Art. 61.~~

~~Custodia delle urne cinerarie~~

~~Art. 62.~~

~~Misure precauzionali igieniche per il trasporto di urne cinerarie~~

~~Art. 63.~~

~~Ulteriori possibilità di tumulazione delle urne cinerarie~~

Art. 64.

Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 65.

Imbalsamazioni

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 66.

Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio L164, n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 67.

~~Sepoltura di non residenti deceduti al di fuori del Comune~~ Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei Cimiteri Comunali devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi;

- f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone nate nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza o aventi legami di parentela o affinità entro il 4° grado con persone residenti o che siano state residenti nel territorio del comune.

Art. 68.

Descrizione del cimitero

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune di Brenzone sul Garda provvede al servizio del seppellimento con i seguenti Cimiteri:

- Castelletto
- Magugnano
- Castello

2. Il cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) una camera mortuaria;
- d) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- e) un ossario comune;
- f) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie o i resti delle salme mineralizzate.

3. La costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti dovranno essere disposte secondo le norme contenute nel Capo 10 e 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, i cui articoli si intendono qui integralmente riportati, nonché in conformità alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Art. 68bis.

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'ambito dell'area del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla stessa Giunta Comunale.

Art. 69.

Servizio di custodia del cimitero

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio facente anche le funzioni di custode e necroforo;
- b) gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica.

Art. 69bis.

Disposizioni generali – Vigilanza

Comune di Brenzone sul Garda

Provincia di Verona

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e delle eventuali norme regionali.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, fatte salve le funzioni di igiene di competenza della locale U.L.S.S.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee, ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o alle ditte debitamente autorizzate dal Comune.
5. Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 70.

Funzioni del Responsabile del Servizio

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 71.

Funzioni del custode del cimitero

1. Il custode del cimitero:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 , n. 285;
 - b) assiste a tutte le esumazioni e estumulazioni e vigila sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri;
 - c) provvede alla tenuta dei registri e alla sorveglianza degli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
 - d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
 - i) vigila sull'osservanza dell'orario di accesso al pubblico del cimitero stabilito dalla G.C.;

- l) vigila sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e ne coordina l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- m) assiste il Coordinatore Sanitario e ne richiede l'intervento in ogni caso di necessità.

Capo VIII NORME DI SERVIZIO

Art. 72.

Incarichi del custode

1. Speciale incarico del custode, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Egli deve perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Vigila per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. E' al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che a lui sopravanza dalle suaccennate occupazioni deve impiegarlo nel servizio di pulizia dei cimitero e sue dipendenze interne ed esterne secondo gli ordini che riceve.

Art. 73.

Funzionari ed amministratori superiori al custode

1. il custode del cimitero urbano dipende amministrativamente dal Sindaco, o in mancanza del Sindaco:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri;
2. Il custode, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, veste la divisa o porta i distintivi, che gli saranno somministrati dal Comune.

Art. 74.

Utilizzo dei locali del cimitero da parte del personale addetto

1. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari acciò non abbiano a subire danni di sorta.

Art. 75.

Obbligatorietà del permesso di sepoltura e di esumazione

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76.

Sepulture a terra – rotazione ordinaria delle fosse

1. Nelle sepulture dei campi comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepulture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 77.

Fosse di inumazione – istruzioni operative

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 78.

Ordine prestabilito nelle sepolture a terra

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e, nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art. 79.

Sepolture a terra: norme di servizio e divieti

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 80.

Targhetta metallica identificativa del feretro

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX REVOCA DECADENZA

Art. 80bisN.

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione deve dar notizia con congruo anticipo al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 80terN.

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti al punto d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La decadenza dichiarata per i motivi di cui al comma 1 lett. a) da diritto alla restituzione di metà della somma pagata all'atto della concessione.

5. Con la pronuncia di decadenza della concessione, il Responsabile del servizio dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il manufatto resta nella piena disponibilità del Comune.

Capo X POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81.

Disposizioni per l'apertura al pubblico del cimitero

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 82.

Introduzione nel cimitero di animali, vetture, biciclette e veicoli, utilizzo ei vialetti

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 83.

Pulizia di vialetti, sentieri e campi

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 84

Coltivazioni all'eterno delle tombe

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85.

Cura e manutenzione delle tombe

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 86.

Rimozione d'ufficio di tombe indecorose o pericolanti

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla

rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87.

Asportazione di materiali, ornamenti cimiteriali o fiori

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 88.

Danni e sfregi alle strutture cimiteriali

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 89.

Persone autorizzate a presenziare alle esumazioni straordinarie

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90.

Comportamento da mantenere all'interno dei cimiteri

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnarlo. Fatto questo, restano salve e ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo XI

CONTRAVVENZIONI e DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 91bisN.

Gestione dei servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali di competenza potranno essere gestiti direttamente o mediante concessione a soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In questo ultimo caso, i compiti che sono posti in capo al responsabile dell'ufficio, del servizio, personale del cimitero, ufficio incaricato, personale addetto del Comune di Brenzone sul Garda, comunque denominato, saranno da ritenersi trasferiti al soggetto concessionario.

Art. 91terN.

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale si impegna entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione di ogni anno a deliberare le nuove tariffe, adeguate al coefficiente di inflazione Istat dei servizi in oggetto di concessione.

Art. 91quaterN.

Mappa

1. Presso l'ufficio incaricato è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni cimiteriali.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 91quinquiesN.

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. L'incaricato predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, da affiggersi all'albo comunale e all'albo del cimitero.

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

~~Art. 92:~~

~~Normativa nazionale di riferimento~~

Art. 92N.

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, N.285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, alla legge regionale n. 18 del 04 marzo 2010 e successivi atti attuativi, modificativi ed integrativi, nonché a tutte le disposizioni di legge nel tempo vigenti relative all'ordinamento dei servizi cimiteriali.

Art. 93.

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Art. 94N.

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento più favorevoli o ampliative del diritto di sepoltura si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 95N.

Cautele

1. Chi domanda un servizio di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione od una concessione di manufatto o l'apposizione di croci, lapidi, ornamenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati o aventi titolo del *de cuius*.
 2. In caso di domanda di un servizio di di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione, esumazione, estumulazione è necessario il consenso unanime degli ascendenti o discendenti del defunto in linea retta entro il 2° grado.
 3. In caso di contestazione, il Comune e il Responsabile del servizio s'intenderanno e resteranno estranei all'azione che ne consegue.
 4. Il Responsabile del servizio si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
-